

Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile

La versione originale in lingua [ro](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione. Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Non sono previsti ulteriori requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile oltre a quelli già disposti dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1259/2010.

Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento

La versione originale in lingua [ro](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione. Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Ai sensi del diritto rumeno, i coniugi possono designare la legge applicabile al divorzio anche dopo aver adito il giudice, ma non oltre la data della prima udienza in cui essi sono stati chiamati a comparire.

Ultimo aggiornamento: 17/06/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.